

DECRETO 14 dicembre 2022.

Prezzo medio ponderato relativo all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 90049 del 10 novembre 2022, che ha disposto per il 14 novembre 2022 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantacinque giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 94290 del 24 novembre 2022 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 novembre 2022, emessi con decreto n. 90049 del 10 novembre 2022, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a trecentosessantacinque giorni è risultato pari a 2,690%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 97,345.

Il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del decreto citato è pari a 97,345.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari rispettivamente a 2,193% e a 3,687%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2022

p. *Il direttore generale del Tesoro*: IACOVONI

22A07177

DECRETO 14 dicembre 2022.

Prezzo medio ponderato relativo all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 179 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 4555942 del 27 ottobre 2022, che ha disposto per il 31 ottobre 2022 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centosettantanove giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 4555942 del 27 ottobre 2022 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 ottobre 2022, emessi con decreto n. 4555942 del 27 ottobre 2022, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a centosettantanove giorni è risultato pari a 2,049%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 98,991.

Il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del decreto citato è pari a 98,991.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari rispettivamente a 1,557% e a 3,041%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2022

p. *Il direttore generale del Tesoro*: IACOVONI

22A07178

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 22 agosto 2022.

Erogazione di ausili ortesi e protesi per lo svolgimento di attività sportive amatoriali destinate a persone con disabilità fisica.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Ministro della salute 27 agosto 1999, n. 332, concernente «Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 27 settembre 1999;

Dato atto che l'art. 1, comma 5, del succitato decreto ministeriale n. 332 del 1999, dispone che «qualora l'assistito scelga un tipo o un modello di dispositivo non incluso nel nomenclatore, ma riconducibile, a giudizio dello specialista prescrittore, per omogeneità funzionale



a quello prescritto ai sensi dell'art. 4, comma 2, l'azienda di competenza autorizza la fornitura e corrisponde al fornitore una remunerazione non superiore alla tariffa applicata o al prezzo determinato dalla stessa azienda per il dispositivo incluso nel nomenclatore e corrispondente a quello erogato»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 65 del 18 marzo 2017 e, in particolare, gli articoli 17, 18 e 19 e gli allegati 5 e 12, relativi all'assistenza protesica;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», e, in particolare, l'art. 104, comma 3-bis, ai sensi del quale «Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità, in via sperimentale per l'anno 2020 e nel limite di 5 milioni di euro che costituisce tetto di spesa, il Servizio sanitario nazionale provvede all'erogazione degli ausili, ortesi e protesi degli arti inferiori e superiori, a tecnologia avanzata e con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali, destinati a persone con disabilità fisica. A tale fine la dotazione del Fondo sanitario nazionale è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i tetti di spesa per ciascuna regione che accede al Fondo sanitario nazionale, i criteri per l'erogazione degli ausili, ortesi e protesi di cui al primo periodo e le modalità per garantire il rispetto dei tetti di spesa regionali e nazionale.»;

Considerato che il Consiglio dell'Unione europea ha approvato le conclusioni sull'accesso allo sport per le persone con disabilità (2019/C 192/06 - G.U.U.E. 7 giugno 2019), «invitando con forza gli Stati a fornire sostegno finanziario alle organizzazioni specificamente dedite alla promozione dello sport per le persone con disabilità; a promuovere la partecipazione delle persone con disabilità alle attività sportive ordinarie a tutti i livelli, per contribuire all'efficace assolvimento della funzione sociale ed educativa dello sport»;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità del 29 novembre 2021, in merito a «Articolo 104, comma 3-bis, della legge 17 luglio 2020, n. 77 - schema di decreto ministeriale per l'erogazione di ausili, ortesi e protesi degli arti inferiori e superiori, a tecnologia avanzata e

con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali, destinati a persone con disabilità fisica - sperimentazione» e vista la relazione tecnica allegata;

Considerato che la definizione dei tempi e delle modalità di presentazione delle domande da parte dei richiedenti del beneficio è demandata alle regioni e province autonome nel rispetto del proprio sistema di organizzazione con gli enti del Servizio sanitario regionale;

Considerata, altresì, la necessità di garantire il rispetto del limite di spesa in assenza di dati in ordine alla platea dei possibili beneficiari della presente disposizione, viene individuata la condizione economica come risultante dall'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, quale criterio di selezione;

Ritenuto di avviare la sperimentazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, a valere sulla quota vincolata di Fondo sanitario nazionale per l'anno 2020, come da intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 17 dicembre 2020 (rep. atti n. 227/CSR);

Vista l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 3 agosto 2022;


Decreta:

Art. 1.

Avanti diritto e modalità di accesso al fondo

1. Hanno diritto, in via sperimentale, agli ausili e alle protesi degli arti inferiori e superiori a tecnologia avanzata e con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali, gli invalidi civili amputati di arto e/o gli affetti da paraparesi o paraplegia o tetraparesi che praticano, o sono in grado di praticare, attività motorie o sportive amatoriali individuali in una fascia d'età compresa tra i dieci ed i sessantaquattro anni. Per i minori di anni diciotto non è prevista la certificazione di accertamento dell'invalidità civile.

2. Al fine di poter accedere all'erogazione dei suddetti dispositivi, è richiesto un certificato di idoneità allo svolgimento di attività ludico motorie sportive, sulla base di una richiesta formulata dall'interessato avente diritto e rientrante nei termini, rilasciato da medici specialisti in medicina dello sport dipendenti o convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, nonché la prescrizione formulata secondo il modello di cui all'allegato 2, che fa parte integrante del presente decreto. La presentazione della domanda di adesione alla sperimentazione deve essere corredata dalla certificazione ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.



3. La prescrizione dei dispositivi è effettuata dal medico specialista competente per patologia, dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, secondo le modalità organizzate dalle regioni/province autonome. Il medico specialista è tenuto ad effettuare il collaudo, ai sensi della normativa vigente.

4. La definizione dei tempi e delle modalità di presentazione delle domande, da parte dei richiedenti del beneficio, è demandata alle regioni e province autonome, nel rispetto dell'organizzazione dei relativi servizi sanitari regionali.

5. L'erogazione delle protesi e degli ausili è garantita dal Servizio sanitario nazionale nei limiti di spesa previsti, pari a 5 milioni di euro, e riguarda componenti a tecnologia avanzata o dispositivi appositamente progettati per praticare le suddette attività.

6. In considerazione del rispetto del citato limite di spesa, per il periodo di durata della fase sperimentale, l'erogazione di componenti protesici indicati al punto 1 dell'allegato 1 esclude, per il medesimo assistito, l'erogazione di un ausilio tra quelli indicati al punto 2 del medesimo allegato.

7. In caso di amputazione bilaterale di arto è prevista l'erogazione di più componenti protesici nell'ambito della stessa fornitura.

8. Le intere protesi e gli ausili erogati sono ceduti in proprietà all'assistito. Non è prevista la sostituzione, ed eventuali riparazioni, anche di singole componenti oggetto della sperimentazione, sono da considerarsi a carico dell'utente.

Art. 2.

Follow-up *programma sperimentale*

1. Il modulo di prescrizione dei dispositivi oggetto della sperimentazione, deve indicare le modalità di *follow-up* del programma, nonché la verifica degli esiti ottenuti rispetto a quelli attesi. Tale *follow-up* deve essere effettuato dal medico specialista responsabile della prescrizione.

2. Le aziende sanitarie erogatrici delle protesi e degli ausili di cui all'allegato 1, al termine della sperimentazione, trasmettono una relazione alla regione o provincia autonoma, recante l'elenco dei dispositivi erogati e una sintesi degli esiti ottenuti.

Art. 3.

Criteri di finanziamento

1. La sperimentazione prevede l'erogazione, a carico del fondo di cui all'art. 104, comma 3-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di una protesi distinta da quella per uso quotidiano, destinata esclusivamente all'attività sportiva, con la componente ad alta tec-

nologia inclusa, al fine di evitare il rischio di danneggiamento o di usura precoce della protesi ad uso quotidiano. Le regioni rispettano i tetti di spesa indicati nell'allegato 3, che fa parte integrante del presente decreto. L'assegnazione dell'importo a ciascuna regione avviene a valere sulla somma complessiva di 5 milioni di euro, ovvero sulla quota vincolata del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2020 di pari importo, ai sensi del predetto art. 104, comma 3-*bis*.

2. La definizione dei tetti di spesa regionali, di cui all'allegato 3, prende a riferimento la popolazione residente per regione appartenente alle classi di età diecisestantaquattro anni, come risultante dai dati demografici ISTAT al 1° gennaio 2020, presupposta l'uniforme incidenza dello stato di disabilità degli assistiti sul territorio nazionale.

3. Ciascuna regione e provincia autonoma, secondo i valori di riferimento indicati nell'allegato 1, erogabili a titolo di contributo, provvede alla fornitura delle singole protesi ed ausili nei limiti dei tetti di spesa di cui all'allegato 3. La condizione economica come risultante dall'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, è individuata quale criterio di selezione.

4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono, nel rispetto della legislazione vigente, al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei propri territori senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato e, in particolare, per la Regione Valle d'Aosta e per le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n. 724 del 1994, per la Regione Friuli-Venezia Giulia in base all'art. 1, comma 144, della legge n. 662 del 1996 e per la Regione Sardegna in base all'art. 1, comma 836, della legge n. 296 del 2006. Per quanto attiene alla Regione Siciliana, la ripartizione delle somme di cui all'allegato 3 tiene conto della compartecipazione alla spesa sanitaria nella misura pari al 49,11 per cento, in base all'art. 1, comma 830, della legge n. 296 del 2006.

Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 agosto 2022

Il Ministro della salute
SPERANZA

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2022


Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 2602



1) Protesi a tecnologia avanzata e con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali, destinate a persone con disabilità fisica.		
Per la prescrizione dei componenti protesici ed eventuali aggiuntivi necessari per l'attività sportiva si deve far riferimento ai codici contenuti nel D.M. 332/1999 su apposito modulo. Le componenti ad alta tecnologia sono di seguito elencate; la prescrizione deve indicare il componente protesico contenuto nel DM 332/99, cui il componente a tecnologia avanzata è riconducibile		
a) protesi per arto inferiore		
codice identificativo aggiuntivo	Descrizione	Valore di riferimento a titolo di contributo
06.24.21.266	<p>PIEDE A RESTITUZIONE D'ENERGIA piede a restituzione d'energia, senza articolazione tibio-tarsica, struttura elastica in fibre di carbonio o in fibre di vetro, progettato dal fabbricante per livello di attività funzionale k3-k4. <i>Prescrivibile esclusivamente ad assistiti con amputazione di arto inferiore dalla trans-tibiale alla transfemorale, con livello di attività funzionale K4, ai sensi del dPCM del 12 gennaio 2017, assistiti che "camminano con andatura media ed elevata sia in ambienti interni che esterni, senza alcun limite, affrontando la maggior parte degli ostacoli, variando la velocità e procedendo anche su terreni sconnessi [K3] e praticano o sono in grado di praticare attività sportive ed altre attività ad elevato impatto muscolare e fisico [K4]";</i> Il componente è funzionalmente riconducibile a "piede rigido" senza articolazione alla tibio-tarsica, presente nei codici: 06.24.09.072, 06.24.12.003, 06.24.15.030, 06.24.15.054. La prescrizione può essere prevista nell'ambito di protesi definitive modulari 06.24.09.072, 06.24.12.003, 06.24.15.030, 06.24.15.054. Per le protesi con codice 06.24.12.003, 06.24.15.030, 06.24.15.054, la prescrizione è possibile esclusivamente se prescritto anche il ginocchio 06.24.21.380. NB: Il codice di aggiuntivo 06.24.21.266 è incompatibile con i seguenti codici: 06.24.21.265, 06.24.21.277, 06.24.21.003, 06.24.21.009. Fornito con <u>garanzia</u> di 36 mesi della struttura elastica e di 12 mesi della cover. (Il valore si intende come la differenza rispetto alla dotazione di base)</p>	2.573,72 €
06.24.21.380	<p>GINOCCHIO POLIFUNZIONALE MONOCENTRICO A FRIZIONE CON CONTROLLO IDRAULICO DELLA FLESSO-ESTENSIONE: ginocchio polifunzionale monocentrico a frizione, con controllo idraulico della flessione-estensione, sistema di bloccaggio manuale dell'articolazione, attuatore idraulico assiale o a rotazione; progettato dal fabbricante per livello di attività k3-k4. <i>Prescrivibile esclusivamente ad assistiti amputati di arto inferiore dalla disarticolazione di ginocchio alla transfemorale, con livello di attività funzionale K4, cioè, come definito nel dPCM del 12 gennaio 2017, assistiti che "camminano con andatura media ed elevata sia in ambienti interni che esterni, senza alcun limite, affrontando la maggior parte degli ostacoli, variando la velocità e procedendo anche su terreni sconnessi [K3] e praticano o sono in grado di praticare attività sportive ed altre attività ad elevato impatto muscolare e fisico [K4]";</i> Il componente è funzionalmente riconducibile: • al ginocchio monoasse, presente nei codici base 06.24.12.003, 06.24.15.030, 06.24.15.054; • al ginocchio articolato libero in titanio, del codice di aggiuntivo 06.24.21.346; • al ginocchio polifunzionale, del codice di aggiuntivo 06.24.21.382. La prescrizione può essere prevista nel caso di fornitura di protesi definitiva modulare 06.24.12.003, 06.24.15.030, 06.24.15.054. Con il codice 06.24.21.380 deve essere sempre prevista la prescrizione del piede 06.24.21.266. NB: Il codice di aggiuntivo 06.24.21.380 è incompatibile con i seguenti codici: 06.24.21.361, 06.24.21.379, 06.24.21.003, 06.24.21.009 e con tutti gli aggiuntivi di ginocchio monofunzionale. Fornito con <u>garanzia</u> di 36 mesi. (Il valore si intende come la differenza rispetto alla dotazione di base)</p>	1.498,52 €
b) protesi per arto superiore		
06.18.21.195	<p>MANO MIOELETRICA TRI-DIGITALE A CONTROLLO PROPORZIONALE senza guanto cosmetico: rappresenta un'innovazione rispetto alla mano tri-digitale, in quanto consente di graduare la forza di presa e la velocità di avvicinamento/allontanamento delle dita protesiche in base (proporzionalmente) all'entità del segnale mioelettrico generato a seguito della contrazione muscolare. Ciò permette di realizzare un controllo più preciso e rapido della presa, consentendo un più efficace utilizzo. Prescrivibile agli assistiti invalidi civili attivi o in età lavorativa amputati di arto superiore che possono o sono potenzialmente in grado di praticare attività sportive a livello amatoriale. Il componente è funzionalmente riconducibile alla mano digitale presente nei codici delle protesi base mioelettriche o ibride per i livelli d'amputazione dalla radio-carpica alla interscapola toracica. Fornita con <u>garanzia</u> di 24 mesi. (Il valore si intende come la differenza rispetto alla dotazione di base)</p>	3.634,24 €



2) Ausili a tecnologia avanzata e con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali, destinati a persone con disabilità fisica.		
L'erogazione degli ausili sottoelencati è stata prevista per gli assistiti con livello di attività funzionale medio alta, che possono svolgere o svolgono attività ludico motoria e sportiva amatoriale. Le carrozzine per attività ludico motoria sono erogate in via sperimentale indipendentemente dall'erogazione degli ausili per la mobilità funzionali agli spostamenti quotidiani dell'assistito già in uso o in corso di rinnovo.		
codice identificativo	Descrizione	Valore
12.22.03-L77A	CARROZZINA DA DANZA SPORTIVA: con telaio rigido in titanio, con asse regolabile e antiribaltamento centrale. (ISO 12.22.03 Carrozzine ad autospinta sulle ruote con due mani)	2.400,00 €
30.09.27-L77	CARROZZINA DA TENNIS: con telaio in titanio, con asse regolabile e antiribaltamento centrale. (ISO 30.09.27 Ausili per gli sport con la racchetta)	2.500,00 €
12.22.03-L77B	CARROZZINA SPORTIVA PER TIRO A SEGNO: con telaio rigido in titanio, con asse regolabile e antiribaltamento centrale. (ISO 12.22.03 Carrozzine ad autospinta sulle ruote con due mani)	2.100,00 €
12.22.03-L77C	CARROZZINA DA SCHERMA: con telaio rigido in titanio, con asse regolabile e antiribaltamento centrale. (ISO 12.22.03 Carrozzine ad autospinta sulle ruote con due mani)	2.100,00 €
30.09.36-L77A	MONOSCI: ammortizzato con scocca anatomica e telaio in alluminio completo di stabilizzatori e sci. E' un ausilio speciale per assistiti con disabilità degli arti inferiori (paraplegici, amputati agli arti inferiori...) (ISO 30.09.36 Ausili per sport invernale)	3.900,00 €
30.09.36-L77	SLITTINO: in telaio di titano con seggiolino in fibra di carbonio. E' un ausilio speciale per assistiti con disabilità degli arti inferiori (paraplegici, amputati agli arti inferiori). (ISO 30.09.36 Ausili per sport invernale)	1.600,00 €
12.18.09-L77	HANDBIKE: a telaio rigido in lega leggera di alluminio. Indicato per assistiti con disabilità agli arti inferiori (paraplegici, amputati agli arti inferiori). Indicato sia per il tempo libero che per attività sportiva. (ISO 12.18.09 Tricicli e quadricicli a propulsione con le mani)	2.900,00 €
12.18.09-L77A	RACE WHEELCHAIR (CARROZZINA PER ATLETICA LEGGERA): Indicato per assistiti con disabilità agli arti inferiori (paraplegici, amputati agli arti inferiori). Indicato sia per il tempo libero che per attività sportiva. (ISO 12.18.09 Tricicli e quadricicli a propulsione con le mani)	2.500,00 €



Logo Regione – Azienda sanitaria**SCHEMA PER LA PRESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO**

Ausili e protesi degli arti inferiori e superiori, a tecnologia avanzata e con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali, destinati a persone con disabilità fisica - art. 104, comma 3-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

DATI ANAGRAFICI DEL PAZIENTE

NOME _____ COGNOME _____
 NATO A _____ IL _____
 C.F. _____ residente a _____
 in _____ e-mail _____
 tel. _____ ASL DI APPARTENENZA _____

Patologia/lesione che ha determinato la menomazione e disabilità:

Diagnosi funzionale (specifiche menomazioni/disabilità):

Idoneità allo svolgimento di attività ludico motorie sportive (rilasciata dal medico specialista in medicina dello sport)

Prescrizione

- 06.24.21.266** Piede a restituzione di energia - *si allega prescrizione di protesi per il corretto assemblaggio*
- 06.24.21.380** Ginocchio polifunzionale monocentrico a frizione con controllo idraulico della flessione-estensione - *si allega prescrizione di protesi per il corretto assemblaggio*
- 06.18.21.195** Mano mioelettrica tri-digitale a controllo proporzionale (senza guanto cosmetico) - *si allega prescrizione di protesi per il corretto assemblaggio*
- 12.22.03. XXX** Carrozzina da danza sportiva
- 30.09.27. XXX** Carrozzina da tennis
- 12.22.03. XXX** Carrozzina sportiva per tiro a segno
- 12.22.03. XXX** Carrozzina da scherma
- 30.09.36. XXX** Monosci
- 30.09.36. XXX** Slittino
- 12.18.09. XXX** Handbike
- 12.18.09. XXX** Carrozzina per atletica leggera



- La visita per il collaudo sarà programmata a seguito della acquisizione del dispositivo.
- Nel corso della visita per il collaudo verrà programmata la prima visita di follow up, a 3 mesi.

DATA

FIRMA e timbro del medico

COLLAUDO:

In data _____ ho verificato la congruità del dispositivo prescritto relativamente alla sperimentazione del DM xxxXXX

Pertanto, si programma la prima visita di follow up per il giorno _____

DATA

FIRMA e timbro del medico



Definizione del tetto di spesa a valere sull'importo dei 5 milioni di euro

Regione	Popolazione di riferimento (10-64 anni età) Dati Istat 1.1.2020	Totale complessivo
Piemonte	2.862.822	394.416 €
Lombardia	6.877.349	947.504 €
Veneto	3.344.287	460.748 €
Liguria	982.334	135.338 €
Emilia-Romagna	3.017.833	415.772 €
Toscana	2.459.160	338.803 €
Umbria	577.649	79.584 €
Marche	1.013.384	139.616 €
Lazio	3.998.454	550.874 €
Abruzzo	878.666	121.055 €
Molise	203.308	28.010 €
Campania	4.100.233	564.896 €
Puglia	2.743.011	377.909 €
Basilicata	382.744	52.731 €
Calabria	1.315.814	181.282 €
Sicilia (*)	3.398.170	211.462 €
ITALIA	38.155.218	5.000.000 €

(*) Teti di spesa calcolati considerando la quota di compartecipazione della Regione Siciliana nella misura pari al 49,11%.



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 21 ottobre 2022.

Definizione dei criteri e delle modalità di utilizzazione del Fondo di parte corrente per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose ed all'uso dell'alcol etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008;

Visto il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, ed in particolare l'art. 16 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 2011, n. 4337, che regola il sistema di qualità nazionale zootecnica riconosciuto a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 68 del 24 marzo 2011;

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari», che istituisce il sistema di qualità nazionale di produzione integrata, di seguito SQNPI, in conformità all'art. 22 del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che stabilisce le modalità per definire i sistemi di qualità agroalimentare finalizzati a garantire una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti che, nel caso in specie, è ottenuta grazie alle modalità produttive definite dalla norma tecnica della produzione integrata, verificate secondo uno specifico piano di controllo, da organismi terzi accreditati secondo le norme vigenti;

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 2011 che regola il sistema di qualità nazionale zootecnica (SQNZ), riconosciuto a livello nazionale, ai sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 2014 che ha attuato l'art. 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari», che disciplina il sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI);

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52 relativo all'istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di

